



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 ottobre 2017
(OR. en)

13878/17
ADD 1

COMPET 720
ENV 886
CHIMIE 90
MI 766
ENT 218
SAN 388
CONSOM 336
IND 282

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	27 ottobre 2017
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D05862/02 ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D05862/02 ANNEX 1.

All.: D05862/02 ANNEX 1

Bruxelles, **XXX**
D052862/02
[...](2017) **XXX** draft

ANNEX 1

ALLEGATO

del

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE
del **XXX****

**che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza
1-metil-2-pirrolidone**

ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la nuova voce seguente:

<p>"71. 1-metil-2-pirrolidone (NMP) N. CAS 872-50-4 N. CE 212-828-1</p>	<p>1. Non deve essere immesso sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al <i>[date – two years after the date of entry into force of this Regulation]</i> tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m³ per l'esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea.</p> <p>2. Non deve essere prodotto o utilizzato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al <i>[date – two years after the date of entry into force of this Regulation]</i> tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.</p> <p>3. In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal <i>[date – six years after entry into force of this Regulation]</i> per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili."</p>
---	--